



BURLONE CRISÀ'

DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI CONTABILI

CIRCOLARE N° 1 DEL 05.02.2019

LEGGE DI BILANCIO 2019

Con la nuova Legge di Bilancio, approvata in via definitiva il 30/12/2018, sono state introdotte alcune importanti novità.

Per alcune di esse, in special modo l'ampliamento del regime forfettario, siete già stati contattati e le singole posizioni sono state esaminate, valutando l'opportunità o meno dell'adozione del regime. Per le altre si raccomanda attenta lettura.

Tratteremo poi con altre circolari il tema della fatturazione elettronica e dei casi particolari relativi alla stessa, cosicché possiate trovare un supporto ulteriore per l'adempimento.

Vi invitiamo a prendere contatto per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti.

Estensione del regime forfettario

Il **regime forfettario** è stato esteso ai contribuenti con ricavi o compensi fino a **65.000 euro**.

Gli ulteriori requisiti di accesso prima previsti (relativi alle **spese per l'impiego dei lavoratori** e al **costo complessivo dei beni strumentali**) sono stati **eliminati**.

È tuttavia prevista l'**esclusione** dal regime in esame per chi esercita la propria attività nei confronti dei **datori** con i quali siano in essere rapporti di lavoro, o lo siano stati nei **due precedenti periodi d'imposta**.

Sono inoltre **esclusi** dal regime forfettario non solo gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a **società di persone**, ad **associazioni** o a **imprese familiari**, ma anche quelli che **controllano** direttamente o indirettamente **società a responsabilità limitata** o **associazioni in partecipazione**, le quali esercitano **attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili** a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni (la mera partecipazione ad una S.r.l. non costituisce quindi, di per sé, una causa di esclusione).

La **percezione**, nell'anno precedente, di redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori ad **euro 30.000** non costituisce più **causa di esclusione** dal regime in esame.

Il super-forfettario

È stato introdotto un **nuovo regime di favore** per gli imprenditori individuali ed i lavoratori autonomi con **ricavi superiori a 65.000 euro, fino a 100.000 euro**, il quale prevede l'applicazione di un'**imposta sostitutiva** delle imposte sui redditi e dell'Irap, con **aliquota al 20%**.

La nuova misura troverà applicazione soltanto dal **2020**.

Ripporto delle perdite per i soggetti Irpef

La Legge di bilancio 2019, modificando le previgenti disposizioni, prevede il **riporto senza alcun limite di tempo delle perdite** per tutti i **soggetti Irpef** (sia in **contabilità ordinaria** che **semplificata**).

Più precisamente, le perdite possono essere riportate **nel limite dell'80%** dei redditi conseguiti negli esercizi successivi, per l'intero importo che vi trova capienza (analogamente a quanto previsto per i soggetti Ires).

Le nuove regole trovano applicazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017, e, quindi, già dal 2018.

Le novità **non** si estendono ai **lavoratori autonomi** (i quali dovranno continuare ad operare la c.d. "**compensazione orizzontale**")

Perdite 2017 contribuenti in contabilità semplificata

La Legge di bilancio 2019 introduce una specifica **disciplina transitoria** per i **contribuenti in contabilità semplificata**, la quale trova applicazione anche con riferimento alle **perdite realizzate nel 2017**.

Secondo la richiamata disciplina:

- le **perdite del periodo d'imposta 2017**, per la parte non compensata secondo le previgenti disposizioni sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti:
 - nei **periodi di imposta 2018 e 2019**, in misura non superiore al **40% dei medesimi redditi**, per l'intero importo che trova capienza in essi;
 - nel **periodo d'imposta 2020**, in misura non superiore al **60%** dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.
- le **perdite del periodo d'imposta 2018** sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei **periodi di imposta 2019 e 2020** in misura non superiore, rispettivamente, al **40%** e al **60%** dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;
- le **perdite del periodo d'imposta 2019** sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta **2020** in misura non superiore al **60%** dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

Deduzione Imu

L'**Imu deducibile** relativa agli **immobili strumentali** è stata aumentata: in luogo dell'originaria misura del **20%** è stata oggi prevista la maggiore **quota deducibile del 40%**.

È confermata l'**indeducibilità** ai fini **Irap**.

Mini-Ires

Introdotta la possibilità di beneficiare di un'**aliquota Ires al 15%** (in luogo del 24%) per la parte corrispondente agli **utili del periodo d'imposta precedente accantonati a riserve**, nei limiti dell'importo corrispondente alla **somma**:

- degli **investimenti** effettuati in beni strumentali materiali nuovi
- e del **costo del personale** dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

Tale agevolazione, la cui applicazione richiede calcoli tutt'altro che semplici, è estesa anche ai **soggetti Irpef**: in questo caso l'Irpef è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile al reddito d'impresa le **aliquote previste ridotte di nove punti percentuali**, partendo dall'aliquota più elevata (**applicabile al reddito complessivo**).

Super e iper ammortamento

Il **super ammortamento non è prorogato per l'anno 2019.**

L'**iper ammortamento**, invece, pur essendo stato **prorogato**, presenta rimodulazioni nell'applicazione del beneficio. Si prevedono infatti le seguenti **nuove maggiorazioni**:

- **maggiorazione del 170%** per gli investimenti fino a **2,5 milioni di euro**,
- **maggiorazione del 100%** per gli investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e **fino a 10 milioni di euro**,
- **maggiorazione del 50%** per gli investimenti oltre i 10 milioni di euro e **fino a 20 milioni di euro**.

La maggiorazione del costo **non si applica** invece sulla parte di investimenti complessivi **eccedente** il citato limite di 20 milioni di euro.

Il nuovo meccanismo applicativo, pur prevedendo **maggiori benefici** nel caso di investimenti inferiori a 2,5 milioni di euro, mostra alcune **criticità** ai fini del calcolo dell'importo spettante nel caso in cui siano effettuati una **pluralità di investimenti** nell'anno.

Rivalutazione beni d'impresa e partecipazioni

La Legge di bilancio 2019 ripropone la **rivalutazione dei beni d'impresa** e delle **partecipazioni**, ad **esclusione** degli **immobili** alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al **31 dicembre 2017**.

La **rivalutazione** deve essere eseguita nel **bilancio dell'esercizio** successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, deve riguardare **tutti i beni** appartenenti alla **stessa categoria omogenea** e deve essere annotata nell'**inventario** e nella **nota integrativa**.

Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato mediante il pagamento di un'**imposta sostitutiva del 10%**. Il maggior valore si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap a decorrere dal **terzo periodo successivo** a quello in cui la rivalutazione è stata eseguita, dietro pagamento di un'**imposta sostitutiva del 16%** per i **beni ammortizzabili** e del **12%** per i **beni non ammortizzabili**.

Rivalutazione terreni e partecipazioni

È **riconfermata** la facoltà di **rideterminare i valori delle partecipazioni** in società non quotate e dei **terreni** (sia agricoli che edificabili) posseduti, sulla base di una **perizia giurata di stima**, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un'**imposta sostitutiva**.

Si segnala, tuttavia, che, a differenza di quanto in passato previsto l'**imposta sostitutiva** dovuta è pari all'**11%** per le **partecipazioni qualificate** alla data del 1° gennaio 2019, e al **10%** per le **partecipazioni non qualificate**. Per quanto riguarda la rideterminazione del **valore dei terreni**, invece, l'aliquota viene fissata al **10%**.

Cedolare secca

Il regime di cedolare secca è stato esteso ai **contratti di locazione** stipulati nel **2019** relativi a **locali commerciali (categoria catastale C1)** aventi una **superficie massima fino a 600 mq**, nonché alle relative pertinenze locate congiuntamente.

La cedolare secca non può tuttavia trovare applicazione se al **15 ottobre 2018** risultava **in corso** un contratto non scaduto tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, **interrotto** prima della scadenza naturale.

Saldo e stralcio delle cartelle

La Legge di bilancio 2019 consente di **definire con modalità agevolate** i debiti delle persone fisiche che versano in una **grave e comprovata situazione di difficoltà economica**, affidati all'agente della riscossione dal **01.01.2000 al 31.12.2017**, derivanti dall'omesso versamento di **imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali** e dalle **attività di accertamento** a fini **Irpef e Iva** ai sensi dell'**articolo 36-bis D.P.R. 600/1973** e dell'**articolo 54-bis D.P.R. 633/1972**.

Tale possibilità è inoltre estesa ai **contributi previdenziali** non versati, ad eccezione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

Oltre all'**aggio** maturato a favore dell'agente della riscossione e al **rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica** della cartella di pagamento, i soggetti interessati possono versare le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di **capitale e interessi**, nella seguente misura:

- **16%**, qualora l'**Isee** del nucleo familiare risulti non superiore a **8.500 euro**;
- **20%**, qualora l'**Isee** del nucleo familiare sia compreso **tra 8.500 e 12.500 euro**;
- **35%**, qualora l'**Isee** sia compreso tra **12.500 euro e 20.000 euro**.

È invece previsto il versamento delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi nella misura del **10%** per i soggetti per i quali è stata aperta, alla data di presentazione della dichiarazione con cui si richiede l'accesso alla definizione agevolata, una **procedura di liquidazione dei beni per sovraindebitamento** ai sensi dell'**articolo 14-ter L. 3/2012**.

Per poter beneficiare della novità in esame è necessario che il debitore invii apposita dichiarazione entro il **30 aprile 2019**.

Il versamento può avvenire in un'**unica soluzione** entro il **30 novembre 2019**, o in **5 rate** fino al 31 luglio 2021.

Estromissione agevolata immobili

È stata riproposta la possibilità, per gli **imprenditori individuali**, di procedere all'**estromissione agevolata** degli **immobili strumentali per natura** posseduti al **31.10.2018**, con versamento di un'**imposta sostitutiva dell'8%**.

Bonus edilizi

Sono state **prorogate** al 2019 le **detrazioni per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia** e per l'**acquisto di mobili e grandi elettrodomestici**, nonché la detrazione dal 36% per **interventi di sistemazione a verde**.